

## Verbale di Esame Congiunto e Accordo

Cassa integrazione guadagni in deroga di cui al D.Lgs. 148/2015 e al D.L. 18/2020

Il giorno 30 giugno 2020, in modalità video-conferenza, si sono incontrati per lo svolgimento dell'esame congiunto previsto dall'art. 22, comma 1, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con L. n. 27/2020 e modificato con D.L. 34/2020) e dall'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 148 del 23 settembre 2015:

- adidas Italy S.p.A., con sede legale in Monza (MB), via Monte San Primo n. 1, codice fiscale 03188230969 [di seguito anche la "Società"], rappresentata dalla dott.ssa Carlotta Bazzi, procuratrice speciale (carlotta.bazzi@adidas.com - tel. 039.27151), assistita da Confcommercio Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza nella persona della dott.ssa Roberta Rossetti e della dott.ssa Alessandra Setti e assistita dall'avv. Aldo Calza
- FILCAMS-CGIL, in persona del sig. Matteo Moretti con delega dai nazionali, e FISASCAT-CISL nazionale in persona del sig. Marco Demurtas [di seguito anche: le "OOSS Nazionali" e, unitamente alla Società e alle RSA, le "Parti"]
- RSA aziendali

Premesso che

- a) la Società è proprietaria e gestisce i negozi e le showroom elencati nell'Allegato 2 alla lettera di cui al punto g) che segue e applica integralmente il CCNL del settore terziario distribuzione e servizi firmato da Confcommercio, ha numero di matricola INPS 4964905649 e Codice Statistico Contributivo INPS 70107 e opera nel settore della vendita di capi di abbigliamento e scarpe
- b) la Società occupa attualmente n. 511 dipendenti così distribuiti: n. 12 Dirigenti, n. 60 Quadri, n. 438 Impiegati, n. 1 Operai, n. 0 Apprendisti, n. 0 Lavoratori Intermittenti
- c) la Società sta subendo un grave pregiudizio per fatti imprevedibili e non imputabili alla medesima ossia a causa del repentino diffondersi dell'epidemia COVID-19, che ha dapprima determinato un drastico crollo delle vendite e che, dopo i provvedimenti legislativi che hanno imposto limitazioni alla circolazione delle persone e la chiusura dei negozi al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia, ha di fatto generato l'azzeramento delle vendite e l'impossibilità per i dipendenti di svolgere la propria attività
- d) il suddetto grave pregiudizio si è protratto anche nel corso del mese di giugno 2020
- e) la Società non ha accesso agli ammortizzatori sociali ordinari previsti dal Titolo I e II del D.Lgs. 148/2015 in ragione del suo inquadramento nel settore commercio e ha accesso soltanto alla CIGS avendo più di 50 dipendenti e versando quindi il relativo contributo
- f) con lettera del 16 aprile 2020 la Società ha comunicato la propria decisione di ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga (di seguito: "Cigd") di cui (i) all'art. 17 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, (ii) all'art. 22, comma 1, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e (iii) ai punti F), comma 4 e H) di cui alla Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020, per tutti i dipendenti e relative sedi di lavoro di cui all'Allegato 2 alla medesima lettera
- g) che in data 21 aprile 2020 le Parti hanno sottoscritto il Verbale di Esame Congiunto e Accordo relativo al corretto espletamento della procedura di consultazione avviata con la lettera di cui al punto f) e relativo alla collocazione in Cigd dei dipendenti della Società per una durata non superiore a 9 settimane anche non continuative per tutti i Comuni e le Regioni ove sono site la sede e/o le showroom e/o le unità / negozi della Società, nonché per un ulteriore periodo di 1 mese per le Regioni di cui all'art. 17 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020; il tutto con pagamento diretto della integrazione da parte dell'INPS


- h) che alla data 31/05/2020 la Società ha esaurito le 9 settimane di Cigd di cui all'accordo citato al punto g) che precede, con le seguenti eccezioni: (i) la Società non ha utilizzato la CIGd per i dipendenti addetti alla sede sita in Monza e per i dipendenti addetti alle show room e (ii) la Società non ha ancora fruito del mese aggiuntivo di CIGd per i dipendenti con sede di lavoro nelle Regioni di cui all'art. 17 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020
- i) che con lettera del 26 giugno 2020, che deve intendersi parte integrante del presente Accordo, la Società ha comunicato la propria decisione di continuare a fruire della cassa integrazione guadagni in deroga, una volta esaurito il periodo di 9 settimane di cui all'accordo citato al punto g) che precede, per il periodo di 9 settimane di cui all'art. 22 D.L. 18/2020, come modificato dall'art. 70 del D.L. 34/2020 e come ulteriormente modificato dal D.L. 52/2020, relativamente a tutto il personale occupato presso le unità / punti vendita di cui all'Allegato 2 già in forza alla data del 25 marzo 2020
- j) che le Parti hanno approfonditamente analizzato le motivazioni che rendono necessario il ricorso da parte della Società alla Cigd e hanno quindi compiutamente esperito l'esame congiunto previsto dalla legge, che si è svolto a livello centralizzato per tutte le unità e/o sedi, showrooms e punti vendita della Società, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 51, D. Lgs. n. 81/2015, dal Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020 e dalla circolare Inps n. 47 del 28 marzo 2020

#### **Tutto ciò premesso**

Si conviene quanto segue.

1. Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.
2. Le Parti convengono che il presente Accordo riguarda tutti i dipendenti della Società, fatta eccezione per i dipendenti con sede di lavoro in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per i quali continua ad avere efficacia il precedente accordo del 21 aprile 2020 citato al punto g) delle premesse e che nel mese di giugno 2020 fruiranno quindi delle 4 settimane di CIGd di cui all'art. 17 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020.
3. La Società si trova nelle condizioni per aver accesso al trattamento alle settimane aggiuntive di Cigd citate al punto i) delle premesse, a causa del pregiudizio determinato dall'emergenza epidemiologica COVID-19.
4. La Società collocherà in cassa integrazione guadagni in deroga il seguente numero di dipendenti, in forza alla data del 25 marzo 2020, e con sede di lavoro nelle unità / punti vendita elencati nell'Allegato 2 alla Lettera del 25 giugno 2020 (esclusi (i) i dipendenti addetti alla sede di Monza e addetti alle showroom della Società che non verranno sospesi in CIGd ed esclusi (ii) i dipendenti con sede di lavoro in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, che come detto fruiranno del mese di CIGd di cui al punto 2 che precede): fino a n. 118.
5. La collocazione avverrà dal 01 giugno 2020 al 28 giugno 2020. In allegato sono dettagliate le ore preventivate di massimo utilizzo.
6. Durante il periodo di ammissione alla Cigd i dipendenti potranno essere sospesi a zero ore, o in caso di esigenze tecnico-organizzative e di necessità, potranno essere richiamati temporaneamente in servizio; in quest'ultimo caso per il richiamo in servizio verrà applicato il criterio della rotazione sulla base delle esigenze tecnico-organizzative e della fungibilità sulle mansioni.
7. Il pagamento del trattamento di cassa verrà anticipato dalla Società come previsto all'art. 22, comma 6 bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con L. n. 27/2020 e modificato dal D.L. 34/2020).
8. Le Parti manterranno contatti periodici, nelle forme possibili, al fine di verificare le modalità di attuazione della cassa integrazione e la sua incidenza d'uso.




  
Antonio Sciarra



9. Il presente Accordo viene sottoscritto (anche per conto delle OOSS territoriali), in via telematica (in considerazione delle limitazioni derivanti dall'epidemia COVID-19) dalle sole OOSS Nazionali del settore di appartenenza e dalle RSA, in considerazione della centralizzazione della procedura su base nazionale come indicato nelle premesse, in base al Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020, nonché alla circolare Inps n. 47/2020 e nel rispetto dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.
10. Le Parti si danno atto di aver positivamente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.Lgs. 148 del 14 maggio 2015, comma 4°.


Letto, confermato e sottoscritto  
Monza, 30 giugno 2020




adidas Italy S.p.a.




Confcommercio Imprese per l'Italia MI LO MB



FILCAMS-CGIL – Matteo Moretti



FISASCAT-CISL – Marco Demurtas



Ambrosio Delmastro  
le RSA